

**Legge federale
sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
e l'indennità per insolvenza
(Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI)**

Modifica del 30 settembre 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio
nazionale del 30 agosto 2011¹;
visto il parere del Consiglio federale del 16 settembre 2011²,
decreta:

I

La legge del 25 giugno 1982³ sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 27 cpv. 2 lett. c, frase introduttiva

² L'assicurato ha diritto a:

- c. 520 indennità giornaliera al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 22 mesi e:

¹ FF **2011** 6469

² FF **2011** 6477

³ RS **837.0**

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2012 sempre che il termine di referendum sia decorso infruttuosamente. Se la legge è accettata in votazione popolare, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2011

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2011

Il presidente: Jean-René Germanier

Il presidente: Hansheiri Inderkum

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 11 ottobre 2011⁴

Termine di referendum: 19 gennaio 2012